

Rapporto

numero

7335 R

data

10 ottobre 2017

Dipartimento

SANITÀ E SOCIALITÀ

Concerne

**della Commissione della gestione e delle finanze
sull'iniziativa parlamentare 21 settembre 2015 presentata nella forma
elaborata da Raoul Ghisletta e cofirmatari per la modifica degli artt. 47,
51 e 52 della Legge sugli assegni di famiglia “*Un occhio di riguardo per
i Ticinesi provenienti da fuori Cantone nella LAF*” (periodo di carenza
per i ticinesi)**

(v. messaggio 20 giugno 2017 n. 7335)

I. L'INIZIATIVA

La succitata iniziativa parlamentare presentata nella forma elaborata concerne il periodo di carenza previsto dalla Legge sugli Assegni di famiglia (LAF) necessario, oltre ad altre condizioni che qui non vengono modificate, per accedere all'assegno integrativo (AFI) e all'assegno di prima infanzia (API). In materia di periodo di carenza per questa tipologia di Assegni, questo parlamento si è già chinato di recente (18 settembre 2017) approvando alcune modifiche che però riguardavano il trattamento differente tra cittadini svizzeri e cittadini stranieri (cfr. Rapporto 5 settembre 2017 al Messaggio 7336). Si ricorda in breve che per i cittadini Svizzeri il periodo di carenza, ovvero di domicilio in Ticino, deve essere di 3 anni mentre per i cittadini stranieri di 5 anni. La differenza di trattamento era stata anche oggetto di una sentenza del Tribunale federale che l'aveva giudicata ammissibile e giustificata per ragioni di politica familiare, di integrazione e tenuto conto anche del fatto che tali assegni sono una peculiarità ticinese nel panorama svizzero e sono finanziati per il tramite, in estrema sintesi, dei soldi dei contribuenti ticinesi.

Con l'atto parlamentare in esame, si chiede che il periodo di carenza di 3 anni, ovvero quello previsto per tutti gli svizzeri (cioè la condizione di dover essere stati domiciliati in Ticino, nel senso di avervi avuto la residenza abituale, perlomeno nei 3 anni precedenti alla richiesta prima di poter avere diritto agli AFI-API), venga “*allentato*” per le persone originarie del Cantone, nonché per le persone che rientrano in Ticino e che nel passato vi sono state domiciliate per un totale di almeno 6 anni.

Per queste persone si chiede che non vi sia, in pratica, alcun periodo di carenza, di modo che le stesse potrebbero aver diritto agli AFI-API da subito, cioè dal loro rientro in Ticino. Si fa l'esempio della donna che va a vivere all'estero con il marito e che, a seguito del divorzio, torna in Ticino da sola con i figli a carico.

Si propone così di adeguare l'art. 47 cpv. 1 lett c) Laf (per l'AFI, famiglie monoparentali e biparentali), l'art. 51 lett. c) Laf (per l'API, famiglie monoparentali) e l'art. 52 cpv. 1 lett. c) Laf (per l'API, famiglie biparentali) inserendo la frase seguente:

*“... ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni: **tale condizione non è richiesta ai cittadini originari del Cantone Ticino o che sono stati domiciliati in Ticino per un totale di almeno 6 anni;**”*

II. LA PRESA DI POSIZIONE DEL GOVERNO

Il Consiglio di Stato ritiene la proposta di modifica legislativa poco chiara e foriera di problemi giuridici non indifferenti, ragione per cui ne postula il respingimento.

L'iniziativa concerne:

1. **le persone originarie del Cantone, o**
2. **le persone che rientrano in Ticino e che nel passato vi sono state domiciliate complessivamente per almeno 6 anni.**

Ad 1 per "**persone originarie del Cantone**" si intendono le persone con cittadinanza svizzera (secondo la legge federale su l'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera del 29 settembre 1952; LCit; RS 141.0) e le persone con cittadinanza ticinese e attinenza comunale (secondo la legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale dell'8 novembre 1994; LCCit; RL 1.2.1.1)? O meno? Oppure si fa riferimento alle persone che hanno un legame con il nostro territorio indipendentemente dalla nazionalità e secondo la citata legislazione cantonale? Pertanto, nel novero dei cosiddetti "*ticinesi*, rientrerebbero soltanto le persone di nazionalità svizzera e originarie dal Cantone Ticino oppure anche gli stranieri che hanno acquisito la cittadinanza ticinese?

Ad 2 "**Chi è stato in passato domiciliato in Ticino per almeno 6 anni e che vi rientra**". Fermo restando che le ipotesi che potrebbero presentarsi possono essere di varia natura, a titolo di mero esempio, il governo pone la questione a sapere come si dovrebbe trattare il caso dello straniero che resta in Ticino per 6 anni (ad esempio, dall'età di 2 anni fino agli 8 anni), poi lascia il Ticino per 20 anni e in seguito rientra nel Cantone con i figli? In questi casi, il diritto agli AFI-API dovrebbe essere concesso senza periodo di carenza anche se l'interessato magari da diversi anni non ha contribuito al pagamento delle imposte in Ticino?

Il Governo ricorda che il periodo di carenza per il diritto agli AFI-API è una delle condizioni materiali del diritto a queste prestazioni sociali di complemento a garanzia del fabbisogno vitale dei figli e, a determinate condizioni, delle famiglie. Esso esiste sin dalla loro messa in vigore in Ticino il 1° luglio 1997. L'obiettivo è, sostanzialmente, quello di evitare il cosiddetto "turismo assicurativo" e, quindi, che chiunque – svizzero o straniero che sia – possa accedere alle prestazioni familiari cantonali di complemento senza aver previamente ammortizzato un periodo minimo di residenza abituale nel nostro Cantone. Tali aspetti sono stati ritenuti validi ed importanti, anche sotto il profilo dei diritti fondamentali e costituzionali, in un recente sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale (8C_182/2016 del 6.12.2016)

Inoltre l'Esecutivo evidenzia che già l'attuale legge consente un'assenza dal Cantone, senza che ciò abbia alcun effetto sul conteggio del periodo di carenza in funzione di una nuova richiesta di AFI-API oppure di un diritto a AFI-API già in corso: in effetti, l'art. 63 cpv. 2 e 3 (e contrario) Laf prevedono che il titolare del diritto non deve nuovamente ammortizzare il periodo di carenza di 3 anni se interrompe la residenza abituale in Ticino per un periodo massimo di 12 mesi consecutivi, rispettivamente l'art. 65 cpv. 1 Laf dispone che il diritto corrente agli AFI-API non decade se l'assenza dal Ticino è inferiore a 12 mesi consecutivi (considerato comunque che, durante l'assenza, il diritto alle prestazioni è oggetto di riesame e, se del caso, viene sospeso nei mesi di assenza; art. 65 cpv. 2 Laf).

III. DISCUSSIONE E CONCLUSIONI COMMISSIONALI

Dopo discussione, la Commissione della Gestione e delle Finanze ritiene di condividere la posizione governativa con cui si sono evidenziati i problemi giuridici che porrebbe la concretizzazione di quanto richiesto dall'iniziativa parlamentare e con cui si è sottolineato che l'attuale dispositivo è già sufficientemente equilibrato e risponde alla necessità di coniugare le imprescindibili esigenze di controllo con la copertura del fabbisogno esistenziale delle famiglie. Inoltre le situazioni descritte dagli autori dell'iniziativa risultano essere abbastanza rare e tali per cui non si giustifica peraltro una diversa soluzione legislativa rispetto all'attuale che risulterebbe addirittura "premiare" taluni a discapito di altri senza valida o sufficiente motivazione. Si rammenta ancora una volta che gli Assegni AFI e API hanno uno scopo sociale, integrativo e sono anche finanziati dai contribuenti che vivono regolarmente nel nostro Cantone ragione per cui si ritiene legittimo attendersi almeno che chi vorrà beneficiare di tali aiuti statali abbia per lo meno vissuto di recente e per 3 anni almeno sul suolo ticinese e magari abbia pagato le imposte prima di cadere nello stato di necessità che determina il diritto agli assegni.

Tutto ciò considerato, proponiamo di respingere quanto richiesto dall'iniziativa parlamentare in esame.

Per la Commissione gestione e finanze:

Matteo Quadranti, relatore

Bacchetta-Cattori - Badasci - Caprara -
Caverzasio - De Rosa - Denti - Farinelli -
Frapolli - Garzoli - Guerra - Pini - Pinoja